

## Modifica ed integrazione accordo sindacale sui criteri per il passaggio dalla categoria d a quella DS (Senior)

Premesso che in data 16/06/2021 presso la sala riunioni della Direzione Generale sita in Viale San Pietro 10, si è riunita la delegazione trattante dell'Area Contrattuale del Comparto Sanità per la sottoscrizione dell'accordo sui criteri selettivi da utilizzare per il passaggio dalla Categoria D a quella DS del personale del comparto.

In tale occasione le parti avevano concordato che i vincitori della selezione dovevano essere collocati nella categoria D senior di cui al relativo trattamento economico del vigente CCNL Comparto Sanita' con il mantenimento della fascia in godimento.

Al fine di meglio chiarire quanto sopra definito, oggi 23 luglio 2021, ore 10:00, presso la sala riunioni della Direzione Generale di Viale San Pietro 10,

### le OO.SS. del Comparto Sanità, la RSU e la Parte Pubblica CONCORDANO



Preso atto dell'Orientamento Applicativo ARAN SAN300b, visti i contratti collettivi vigenti del Comparto Sanità, attesa l'esigenza di garantire il maturato economico in godimento del lavoratore nella categoria e fascia di provenienza, precisando che il differenziale tra il trattamento economico iniziale di nuova assegnazione e quello iniziale di provenienza è a carico del bilancio aziendale, mentre il maturato è a carico del "Fondo Premialità e Fasce", stila la seguente tabella di equiparazione tra la cat D e la Cat DSenior, la quale non prevede alcun costo a carico del fondo citato (isorisorse):

	VALORE FASCE MATURATO ECONOMICO	
	D	DS
0	- €	
1	915,62 €	1.057,83 €
2	1.749,50 €	2.143,23 €
3	2.578,28 €	3.260,96 €
4	3.413,58 €	4.187,20 €
5	4.266,24 €	5.152,07 €
6	5.325,34 €	6.475,82 €

importi con 13ma		BILANCIO	inquadramento DS BASE con maturato economico			ASSEGNO AD PERSONAM	
D	24.997,27 €	1.960,12 €	26.957,39 €	- €	26.957,39 €		
D1	25.912,89 €	1.960,12 €	26.957,39 €	915,62 €	27.873,01 €	DS	915,62 €
D2	26.746,76 €	1.960,12 €	26.957,39 €	1.749,50 €	28.706,88 €	DS1	691,66 €
D3	27.575,55 €	1.960,12 €	26.957,39 €	2.578,28 €	29.535,66 €	DS2	435,04 €
D4	28.410,85 €	1.960,12 €	26.957,39 €	3.413,58 €	30.370,97 €	DS3	152,62 €
D5	29.263,51 €	1.960,12 €	26.957,39 €	4.266,24 €	31.223,63 €	DS4	79,04 €
D6	30.322,61 €	1.960,12 €	26.957,39 €	5.325,34 €	32.282,73 €	DS5	173,27 €

Le parti così costituite,

per l'Amministrazione:

  
 Rosa Maria Belin  
  
 Maurizio Baccini

Elena  
 Romper  
 D'Amico  
 D'Amico

per i sindacati:

CGIL FP Antonio

CISL FP Stefano

UIL FPL \_\_\_\_\_

FIALS \_\_\_\_\_

FSI Renzo

NURSING UP Anna

NURSIND Fausta Filini

RSU Salvatore Camboni

vedi note e verbale

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized, overlapping scribbles and lines.

13/03/2020

## SAN300b\_Orientamenti Applicativ



### **Quali sono, in base alle vigenti disposizioni contrattuali, le modalità applicative dell'inquadramento economico del personale in caso di progressione di carriera tra categorie?**

L'art. 31, del C.C.N.L. del 7/04/1999, titolato "Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico", limitatamente alla fattispecie che qui interessa, al comma 10, così letteralmente dispone:

*"10. in caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - a spettante al nuovo profilo acquisito - l'indennità di cui all'art. 30, comma 5. Non si dà luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento".*

Inoltre, l'art. 6 del CCNL del 20.9.2002 del personale del Comparto, titolato "Clausola di interpretazione autentica" espressamente dispone che "l'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato".

Le finalità che le suddette clausole negoziali intendono perseguire, sono ravvisabili nell'esigenza di garantire il maturato economico in godimento dal lavoratore nella categoria e fascia di provenienza, nei limiti ed alle condizioni in dettaglio ivi stabilite.

In seguito, il CCNL del 19/04/2004, all'art. 23, comma 6, ha modificato e integrato il suddetto articolo 31, comma 10, come segue:

*"6. Nel caso in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-2001, ove si sia verificato il caso".*

Si precisa inoltre che il differenziale tra il trattamento economico iniziale di nuova assegnazione e quello iniziale di provenienza è a carico del bilancio aziendale mentre l'assegno personale diretto a salvaguardare il trattamento economico in godimento superiore è a carico del "Fondo premialità e fasce". Qualora poi l'assegno personale corrisponda al valore di fascia economica verrà trasformato in fascia e continuerà a gravare sul "Fondo premialità e fasce".